

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1571 del 29/03/2022
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-199 del 19/01/2022 intestata ad Hera S.p.A. per gli scarichi appartenenti all'intero Agglomerato AFC0112_Quarto in Comune di Sarsina
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1675 del 29/03/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno ventinove MARZO 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-199 del 19/01/2022 intestata ad Hera S.p.A. per gli scarichi appartenenti all'intero Agglomerato AFC0112_Quarto in Comune di Sarsina

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-199 del 19/01/2022 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A. - Autorizzazione Unica Ambientale per gli scarichi appartenenti all'intero Agglomerato AFC0112_Quarto in Comune di Sarsina mediante unificazione e contestuale revoca delle AUA n. DET-AMB-2017-2898 del 07/06/2017 e n. DET-AMB-2017-2942 del 08/06/2017”*, trasmessa ad HERA S.p.A. con nota Arpae PG/2022/8247 del 19/01/2022;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- All'ALLEGATO A e Relativa Planimetria, l'Autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i.

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 569 del 15/04/2019 *“Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla delibera di giunta regionale n. 201/2016 e approvazione delle direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti”*, pubblicata sul BURERT n. 134 del 26/04/2019, con la quale sono state anche adottate specifiche direttive per i procedimenti di autorizzazione degli scarichi di impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da Agglomerati e delle reti fognarie afferenti ai medesimi;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2153 del 20/12/2021 *“Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alle DGR 201/2016 e 569/2019 e approvazione delle disposizioni relative alle verifiche di compatibilità idraulica nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti ad essi afferenti”*;

Visto che in data 14/03/2022 HERA S.p.A. ha presentato ad Arpae comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, acquisita al PG/2022/42337, inerente la modifica delle coordinate dello Scarico n. 14_ID5062_ID6065 a seguito di spostamento del punto di scarico, correzione della denominazione del recettore dello scarico stesso e conseguente aggiornamento della Planimetria di riferimento a corredo dell'ALLEGATO A sopra richiamato.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Dato atto che con nota Arpae PG/2022/43181 del 15/03/2022 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

Considerato che in data 16/03/2022, acquisite da Arpae al PG/2022/43650, sono state trasmesse integrazioni volontarie;

Atteso che in data 17/03/2022 il Responsabile dell'endoprocedimento *“autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali”* ha aggiornato le proprie conclusioni istruttorie, specificando quanto segue: *“(…) Atteso che dal punto di vista amministrativo tale modifica comporta la sostituzione integrale del vigente Allegato A conseguente a:*

- a) *modifica delle coordinate dello Scarico n. 14_ID5062_ID6065 a seguito di spostamento del punto di scarico, correzione della denominazione del recettore dello scarico stesso e conseguente*

aggiornamento della Planimetria di riferimento allegata all'AUA vigente. (...)”;

Ritenuto sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, di dover **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-199 del 19/01/2022 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A. - Autorizzazione Unica Ambientale per gli scarichi appartenenti all'intero Agglomerato AFC0112_Quarto in Comune di Sarsina mediante unificazione e contestuale revoca delle AUA n. DET-AMB-2017-2898 del 07/06/2017 e n. DET-AMB-2017-2942 del 08/06/2017”*, trasmessa ad HERA S.p.A. con nota Arpae PG/2022/8247 del 19/01/2022, sostituendo l'ALLEGATO A e relativa Planimetria della medesima con l'ALLEGATO A e Relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013 e della D.G.R. n. 569 del 15/04/2019, di notificare il presente atto di aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale ad HERA S.p.A.;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Federica Milandri e la proposta del provvedimento resa da Maria D'Angelo, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

- 1. Di aggiornare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, per le motivazioni in premessa citate, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-199 del 19/01/2022 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A. - Autorizzazione Unica Ambientale per gli scarichi appartenenti all'intero Agglomerato AFC0112_Quarto in Comune di Sarsina mediante unificazione e contestuale revoca delle AUA n. DET-AMB-2017-2898 del 07/06/2017 e n. DET-AMB-2017-2942 del 08/06/2017”*, trasmessa ad HERA S.p.A. con nota Arpae PG/2022/8247 del 19/01/2022, **sostituendo l'ALLEGATO A e relativa Planimetria della medesima con l'ALLEGATO A e Relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto.**
- 2. Di notificare**, ai sensi della D.G.R. n. 569 del 15/04/2019, il presente atto ad HERA S.p.A., la cui efficacia decorre dalla firma dello stesso.
- 3. Di confermare**, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-199 del 19/01/2022.
- 4. Di dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
- 5. Di dare atto** altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Federica Milandri e Maria D'Angelo attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-199 del 19/01/2022 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al Comune di Sarsina, ad Arpae Presidio Territoriale – Distretto di Cesena, ad ATERSIR, all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Ambito di Cesena, ad Azienda

USL della Romagna - Sede di Cesena - Dipartimento di Sanità Pubblica, alla Regione Emilia Romagna – Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici per il seguito di rispettiva competenza.

Contro il presente atto può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo al TAR dell'Emilia-Romagna, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data di ricezione dello stesso.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

SCARICHI PUBBLICHE FOGNATURE
AGGLOMERATO AFC0112_Quarto – Comune di Sarsina

A. PREMESSE

Con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2022-199 del 19/01/2022 avente ad oggetto: “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – HERA S.P.A. - Autorizzazione Unica Ambientale per gli scarichi appartenenti all'intero Agglomerato AFC0112_Quarto in Comune di Sarsina mediante unificazione e contestuale revoca delle AUA n. DET-AMB2017-2898 del 07/06/2017 e n. DET-AMB-2017-2942 del 08/06/2017”, Arpae SAC di Forlì-Cesena ha rilasciato ad Hera S.p.A., con sede legale in Comune di Bologna (BO), Viale Berti Pichat n. 2/4, l'AUA per l'intero Agglomerato AFC0112_Quarto in Comune di Sarsina;

Con comunicazione di modifica non sostanziale dell'AUA sopra richiamata, presentata in data 14/03/2022, acquisita al Prot. Arpae n. PG/2022/42337, così come completata in data 15/03/2022 Prot. Arpae n. PG/2022/42682 e intgerata volontariamente in data 15/03/2022 Prot. Arpae n. PG/2022/43650, Hera S.p.A. richiede:

1. modifica delle coordinate dello Scarico n. 14_ID5062_ID6065, a seguito di spostamento del punto di scarico, correzione della denominazione del recettore dello scarico stesso e conseguente aggiornamento della Planimetria di riferimento allegata all'AUA vigente.

Dalla documentazione allegata si rileva che:

- a) attualmente lo Scarico n.14_ID5062_ID6065, è provvisto di Concessione demaniale rilasciata da Arpae-SAC Unità Gestione Demanio Idrico di FC con Atto n. 67 del 08/01/2018;
- b) le coordinate geografiche del nuovo punto di scarico sono le seguenti: X = 747586, Y = 4864403;
- c) la corretta denominazione del corpo recettore è fosso di montagna che si immette nel Lago di Quarto, afferente al Bacino Idrico del Fiume Savio;
- d) è stata prodotta Planimetria aggiornata con indicazione delle nuova tratta di tubazione di scarico;
- e) nessun'altra modifica sarà apportata al sistema fognario dell'agglomerato rispetto a quanto già autorizzato.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti:

- presentata in allegato alla istanza di AUA, presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio, acquisita al Prot. Arpae PGFC/2017/3931, approvata con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-2898 del 07/06/2017;
- presentata in allegato alla istanza di AUA, presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio, acquisita al Prot. Arpae PGFC/2017/3983, approvata con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-2942 del 08/06/2017;
- presentata in allegato all'istanza di AUA, presentata ad Arpae SAC Forlì-Cesena, acquisita al Prot. Arpae n. PG/2021/179837, approvata con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-199 del 19/01/2022” ;
- presentata a supporto della presente comunicazione di modifica non sostanziale di AUA, acquisita in data 14/03/2022 Prot. Arpae n. PG/2022/42337, in data 15/03/2022 Prot. Arpae n. PG/2022/42682 e Prot. Arpae n. PG/2022/43650, comprensiva della Planimetria in scala 1:2.000, aggiornata al 08/03/2022, recante ad oggetto “Sistema fognario dell'Agglomerato AFC0112_Quarto” (**allegata**).

C. SCARICHI OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE

Gli scarichi di pubbliche fognature appartenenti all'agglomerato AFC0112_Quarto autorizzati allo scarico in acque superficiali ai sensi dell'art. 124, del D.Lgs 152/2006 e smi sono quelli di seguito indicati:

1. Scarico n. 9_ID5061_ID6064;
2. Scarico n. 14_ID5062_ID6065.

D. PRESCRIZIONI

Il rilascio del titolo abilitativo relativo agli scarichi di cui al precedente punto C è subordinato al rispetto della normativa di settore e delle condizioni e prescrizioni specifiche di seguito riportate per singolo scarico:

Scarico n. 9_ID5061_ID6064

Identificativo impianto	ID5061
Provenienza	Rete Unitaria (mista)
Trattamento	Fossa Imhoff dal volume complessivo 15.000 lt di cui lt 4.300 per la fase di sedimentazione lt 10.700 per la fase di digestione
Località	Via del Lago 4 – Quarto Diga
Coordinate Etrs UTM 32N impianto	747905 - 4864340
Coordinate Etrs UTM 32N scarico	747876 - 4864300
Agglomerato	AFC0112_Quarto
Consistenza Agglomerato	50<C<200
Potenzialità impianto	107 AE prevedendo due svuotamenti annui
Utenza trattata	85 AE
Corpo idrico ricettore	Fiume Savio
Bacino idrico:	Savio

Identificativo impianto	ID 6064
Provenienza	Scolmatore testa impianto a troppo pieno
Trattamento	nessuno
Località	Via del Lago
A.E. serviti	85
Dotazione idrica/AE	200
Portata media (Qm)/l/sec	0,20
Portata di punta (Qnp) l/sec	0,59
Portata di punta (Qnp) + 30% l/sec	0,77
Portata di sfioro l/sec	90
Rapporto di diluizione	457,41

Prescrizioni specifiche Scarico n. 9 ID5061 ID6064

1. Mantenere i parametri qualitativi entro i limiti di tabella 3 della DGR 1053/2003 riga 50<C<200.
2. La fossa Imhoff dovrà essere gestita nel rispetto delle norme di cui all'All. 5 della delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977.
3. La fossa imhoff dovrà essere vuotata con periodicità adeguata e comunque almeno due volte all'anno. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati a disposizione degli organi di vigilanza.
4. Ogni variazione inerente la rappresentanza legale dello scarico (sub-procuratore) oggetto della presente autorizzazione andrà comunicata tempestivamente (non oltre le 48 ore dalla nomina) ad Arpae allegando i relativi documenti comprovanti le deleghe.
5. Dovrà essere tenuto un apposito registro nel quale saranno annotate le operazioni di manutenzione e le verifiche delle condizioni di funzionamento dell'impianto di trattamento installato a monte degli scarichi. Tale registro dovrà essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.
6. Gli scarichi da scolmatore potranno essere attivati solo in caso di aumenti di portata per cause meteorologiche. In ogni caso lo scarico potrà avvenire solo ed esclusivamente nelle condizioni previste dalla relativa scheda tecnica. L'immissione in acque superficiali è ammessa solo per portate eccedenti due volte la portata Qm.
7. Dovranno essere garantiti adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, ai manufatti scolmatori, al fine di evitare depositi e ostruzioni di materiali vari; i fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati a disposizione degli organi di vigilanza.
8. Gli scolmatori dovranno essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.
9. I pozzetti di ispezione terminali, idonei al prelevamento di campioni di acque di scarico e posizionati subito a monte del punto di immissione in acque superficiali dovranno essere mantenuti costantemente accessibili, a disposizione degli organi di vigilanza, ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/06.
10. Dovranno essere adottate le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento.
11. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
12. Dovrà essere data immediata comunicazione ad Arpae nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.
13. Dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità degli scarichi o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita negli stessi, nel qual caso l'Ente gestore degli scarichi è tenuto a presentare preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione.
14. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

Scarico n. 14_ID5062_ID6065

Identificativo impianto	ID5062
Provenienza	Rete Unitaria (mista)
Trattamento	Fossa Imhoff dal volume complessivo 35.000 lt di cui lt 10.000 per la fase di sedimentazione lt 25.000 per la fase di digestione
Località	Via del Lago 4 – Quarto di Sarsina
Coordinate Etrs UTM 32N impianto	747772 - 4864360
Coordinate Etrs UTM 32N scarico	747586 - 4864403
Agglomerato	AFC0112_Quarto
Consistenza Agglomerato	50<C<200
Potenzialità impianto	250 AE, prevedendo due svuotamenti annui
Utenza trattata	90 AE
Corpo idrico ricettore	Fosso di montagna che si immette nel Lago di Quarto
Bacino idrico	Savio

Identificativo impianto	ID 6065
Provenienza	Scolmatore a troppo pieno
Località	Via XXI marzo 1812
A.E. serviti	90
Dotazione idrica/AE	200
Portata media (Qm)/l/sec	0,21
Portata di punta (Qnp) l/sec	0,63
Portata di punta (Qnp) + 30% l/sec	0,81
Portata di sfioro l/sec	2,7
Rapporto di diluizione	12,96

Prescrizioni specifiche Scarico n. 14_ID5062_ID6065

1. Mantenere i parametri qualitativi entro i limiti di tabella 3 della DGR 1053/2003 riga 50<C<200.
2. La fossa Imhoff dovrà essere gestita nel rispetto delle norme di cui all'All. 5 della delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977.
3. La fossa Imhoff dovrà essere vuotata con periodicità adeguata e comunque almeno una volta all'anno. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati a disposizione degli organi di vigilanza.
4. Ogni variazione inerente la rappresentanza legale dello scarico (sub-procuratore) oggetto della presente autorizzazione andrà comunicata tempestivamente (non oltre le 48 ore dalla nomina) ad ArpaE allegando i relativi documenti comprovanti le deleghe.

5. Dovrà essere tenuto un apposito registro nel quale saranno annotate le operazioni di manutenzione e le verifiche delle condizioni di funzionamento dell'impianto di trattamento installato a monte degli scarichi. Tale registro dovrà essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.
6. Gli scarichi da scolmatore potranno essere attivati solo in caso di aumenti di portata per cause meteorologiche. In ogni caso lo scarico potrà avvenire solo ed esclusivamente nelle condizioni previste dalla relativa scheda tecnica. L'immissione in acque superficiali è ammessa solo per portate eccedenti due volte la portata Qm.
7. Dovranno essere garantiti adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, ai manufatti scolmatori, al fine di evitare depositi e ostruzioni di materiali vari; i fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati a disposizione degli organi di vigilanza.
8. Gli scolmatori dovranno essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.
9. I pozzetti di ispezione terminali, idonei al prelievamento di campioni di acque di scarico e posizionati subito a monte del punto di immissione in acque superficiali dovranno essere mantenuti costantemente accessibili, a disposizione degli organi di vigilanza, ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/06.
10. Dovranno essere adottate le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento.
11. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
12. Dovrà essere data immediata comunicazione ad Arpa nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.
13. Dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità degli scarichi o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita negli stessi, nel qual caso l'Ente gestore degli scarichi è tenuto a presentare preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione.
14. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.